

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: UFFICIO LEGALE. RICORSO TAR VENETO R.G. 1550/2024. INCARICO PATROCINIO LEGALE

Vista l'istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento, Stefania Crescenzo, che attesta il regolare svolgimento della stessa e dichiara, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90 s.m.i., dell'art. 6 del D.Lgs. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Legnago, che non sussiste in capo al sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente provvedimento

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE

Premesso che in data 11.12.2024 è stato notificato a questo Ente un ricorso al TAR Veneto, rubricato al n. 1550/2024 R.G., presentato da *(omissis)*, diretto ad ottenere l'annullamento della deliberazione G.C. n. 124/2023 del 23.07.2023 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate - Darsena Sociale Urbana Modulare", nonché di tutti gli atti successivi e consequenziali;

Vista la deliberazione di G.C. n. 195 del 17.12.2024, con la quale si è stabilito di costituirsi in giudizio nel suddetto ricorso, autorizzando il Dirigente del 1° settore a procedere all'affidamento dell'incarico di patrocinio legale ad un professionista esterno;

Tenuto conto che:

- il Comune di Legnago non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni in giudizio, per cui si rende necessario l'affidamento ad un professionista esterno all'ente;
- l'attività di patrocinio legale è annoverabile tra i servizi di cui all'art. 56, comma 1, lett h), punto 1) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., il cui affidamento deve avvenire nel rispetto dei principi dettati dagli artt. 1, 2) e 3) del citato decreto, ovvero nel rispetto dei principi di risultato, della fiducia e di accesso al mercato;
- in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 131 del 10.08.2021 questo Ente si è dotato di un Albo di avvocati per l'affidamento di incarichi di servizi legali di consulenza e/o rappresentanza e difesa in giudizio dell'ente, da cui attingere gli avvocati per le prestazioni in materia di «servizi legali»;
- in applicazione delle linee guida approvate con il suddetto provvedimento G.C. n. 131/2021, "nei casi di consequenzialità tra incarichi o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia, *(omissis)* l'Amministrazione si riserva di procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, *(omissis)*";

Atteso che con parte ricorrente è in corso un contenzioso giudiziario per il quale questo Ente è stato patrocinato dall'avv. Prof. Giovanni Sala, dello studio legale Magalini-Pellicini-Sala, con sede a Verona in Lungadige Capuleti n. 1/a, selezionato a seguito di procedura comparativa;

Che in applicazione al principio di risultato di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 36/2023, nonché di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e quindi, per il miglior soddisfacimento dell'interesse pubblico, trattandosi di complementarietà con l'incarico precedente, si ritiene opportuno incaricare l'avv. Giovanni Sala per l'attività di difesa dell'ente nel ricorso *de quo*;

Visto il preventivo di spesa formulato dall'avv. Giovanni Sala, che prevede un importo di euro 5.175,00 per onorari (oneri esclusi), giusto prot. n. 57691/2024;

Richiamato l'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000, che prescrive l'adozione di apposita preventiva determinazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, in conformità alle vigenti norme in materia, e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che:

- con il presente contratto si intende conferire l'incarico di patrocinio legale del Comune di Legnago nel ricorso innanzi al TAR Veneto, rubricato al n. 1550/2024 R.G., proposto da *(omissis)*, con atto notificato a questo ente in data 11/12/2024, per l'annullamento della deliberazione G.C. N. 124/2023 del 23.07.2023 e provvedimenti conseguenti;
- in applicazione delle linee guida approvate con deliberazione G.C. n. 131/2021, "*nei casi di consequenzialità tra incarichi o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia,*" si procede mediante affidamento diretto, al fine di perseguire il principio di risultato di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 36/2023, nonché di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e quindi, per il miglior soddisfacimento dell'interesse pubblico;
- il contratto verrà stipulato per corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023;

Rilevato altresì che a seguito dell'inquadramento dei servizi legali nell'art. 56 del D. Lgs. n. 36/2023, devono essere osservate alcune prescrizioni afferenti alla disciplina degli appalti, quali l'assoggettamento alla disciplina della tracciabilità e l'attribuzione del codice CIG;

Vista la deliberazione di G.C. n. 202 del 27.12.2023 - esecutiva- ad oggetto "Piano esecutivo di Gestione per il triennio 2024 - 2025 -2026;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, che attribuisce ai dirigenti l'adozione di atti e provvedimenti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, ivi compresa la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, con autonomi poteri di spesa;

Visti gli artt. 34 e 39 del regolamento di contabilità, relativi all'assunzione degli impegni di spesa ed alla successiva liquidazione della stessa;

Visto l'art. 68 dello Statuto comunale, che disciplina i compiti dei dirigenti, ed in particolare l'adozione di provvedimenti denominati "determinazioni";

DETERMINA

1. di incaricare, per i motivi in premessa espressi, l'avv. Prof. Giovanni Sala, con sede a Verona in Lungadige Capuleti n.1/A, a rappresentare e a difendere questo Ente comunale nel ricorso al TAR Veneto, rubricato al n.1550/2024 R.G., proposto da (omissis), inteso ad ottenere l'annullamento del provvedimento in premessa precisato;
2. di impegnare la spesa complessiva di euro 6.800,00 (al lordo degli oneri fiscali) al cap. 90.01 "Spese per liti" del P.E.G. 2024-2026 annualità 2024, dando atto che l'obbligazione è ripetitiva ed esigibile nell'anno 2024;
3. di dare atto che il contratto verrà stipulato per corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 36/2023 mediante trasmissione del presente provvedimento al professionista incaricato con accettazione del preventivo formulato;
4. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è soggetto alla pubblicità sulla rete internet comunale ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n.33/2013;
 - essendo previsto un importo inferiore ai 40.000,00 euro non è dovuto il contributo a favore dell'ANAC;
 - l'affidamento è soggetto alle norme sulla tracciabilità dei pagamenti, e per il presente affidamento il CIG verrà acquisito successivamente in quanto persiste un malfunzionamento generalizzato sulla piattaforma che preclude l'acquisizione di CIG, come da avviso ANAC del 21.12.2024;
5. di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria, ai fini della pubblicazione all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;
6. di inserire la presente determinazione, integrata con gli estremi di pubblicazione all'albo pretorio, nella raccolta delle determinazioni dell'Ente;
7. di dichiarare ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 s.m.i., dell'art. 6 D.Lgs 62/2013, del vigente Codice di Comportamento comunale e l'implementazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Legnago vigenti, che non sussiste in capo al sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente procedimento

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE
Dott. Luigi De Ciuceis
F.to digitalmente

